

Avv. Guido Martinelli
Avv. Marilisa Rogolino
Avv. Biagio Giancola

Bologna, li 21/12/2021

Agli enti in indirizzo

Loro sedi

Circolare n. 18B/2021

Oggetto: **Legge 17 Dicembre 2021, n. 215**
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146,
recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e
per esigenze indifferibili.

Il D.L. cd fisco-lavoro, convertito con modifiche dalla Legge 17 Dicembre 2021 n. 215 (pubblicata in **GU Serie Generale n. 301 del 20.12.2021** ed in vigore a decorrere dalla data odierna) ha apportato (art. 5 commi 15 *bis* ss) delle modifiche al DPR 633/1972 artt. 4 e 10.

In particolare, alcune delle operazioni di associazioni culturali, sportive ed APS, fino ad oggi considerate escluse dall'Iva sono ricomprese, in ogni caso, nell'esercizio dell'impresa:

- a) Le cessioni di beni e prestazioni di servizi in favore di soci, associati, partecipanti, dietro pagamento di corrispettivi specifici;
- b) Le cessioni di pubblicazioni cedute in via prevalente ai propri associati;
- c) Per determinate APS (spacci annessi ai circoli di enti e carattere

nazionale le cui finalità siano riconosciute dal Ministero dell'Interno) la somministrazione di alimenti e bevande presso le sedi istituzionali, effettuate a cura di bar e simili.

Inoltre, è prevista l'esenzione IVA, per alcune operazioni fino ad oggi considerate escluse:

Per le Associazioni culturali, assistenziali ed APS qualora dispongano di clausole conformi alle disposizioni del Codice del Terzo Settore:

- a) Prestazioni di servizi e cessioni di beni connesse e conformi alle finalità istituzionali in favore di soci o tesserati previo corrispettivo specifico (per le sole associazioni culturali ed APS);
- b) Le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese in occasione di manifestazioni propagandistiche;
- c) La somministrazione di alimenti e bevande a persone indigenti (per le sole APS le cui finalità siano riconosciute dal Ministero dell'Interno).

In aggiunta, viene introdotto un regime agevolato forfetario da applicare ai soli fini IVA, con adempimenti semplificati per le OdV e le APS con ricavi inferiori ad Euro 65.000,00, nelle more della operatività del titolo X del Codice del Terzo Settore.

Per le ASD:

- d) Prestazioni di servizio strettamente connesse alla pratica dello sport o alla educazione fisica rese alle persone che praticano lo sport, compresi soci e tesserati, dietro pagamento di corrispettivi;*

* Si sottolinea come il tenore letterale del Decreto Lavoro-Fisco non prevede espressamente anche le SSD tra i soggetti che possono usufruire del regime di esenzione, relativamente ai c.d. corrispettivi specifici ricevuti dalla Società sportiva nello svolgimento della propria attività istituzionale.

Inoltre, l'articolo 3 *quater* prevede, in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, residenti nel territorio dello Stato, un differimento dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in scadenza nel corso del mese di dicembre 2021.

La riforma citata, invero, potrebbe avere vita breve atteso che con un emendamento al Ddl Bilancio 2022 in corso di approvazione, viene di fatto disposto lo stralcio della norma che modifica il regime Iva, previo ripristino della normativa vigente fino a ieri.

Tuttavia, permane forte incertezza atteso che la novella del regime IVA ha origine dalla procedura di infrazione avviata nel 2009 dalla Commissione Europea contro l'Italia.

Pertanto, qualora dovesse confermarsi lo stralcio della riforma e la reviviscenza della disciplina previgente, sarà necessario trovare una soluzione per adeguare la normativa nazionale al diritto UE.

Cordiali saluti.

Avv. Guido Martinelli
